



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. 2008 06.01/1-2

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 registro delibere

Data 29/05/2014

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI DI NATURA PIANIFICATORIA INERENTI LA CONCESSIONE CONVENZIONATA "A07 - VIA DANTE": SENTENZE T.R.G.A. NN. 339/2013 E 127/2014.

Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici ad ore 19:10, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1. LORENZI BARBARA - PRESIDENTE | 15. GALLAZZINI TERESA | 28. PONTILLO EMILIO |
| 2. AIROLDI MARIO - VICEPRESIDENTE | 16. GALLI ALBERTO | 29. PREVIDI MAURO |
| 3. MIORANDI ANDREA - SINDACO | 17. GATTI FRANCO | 30. SANNICOLO' FABRIZIO |
| 4. ANGELI VILIAM | 18. GRAZIOLA GIUSEPPE | 31. SIMONCELLI NICOLA |
| 5. AZZOLINI CRISTINA | 19. LAEZZA MARCO | 32. SOMMADOSSI NORMA |
| 6. BORGHETTI ROBERTO | 20. MANZANA RENATO | 33. SPAGNOLLI GIOVANNI |
| 7. BOSCHERINI STEFANO | 21. MASERA FEDERICO | 34. STIZ GIANPAOLO |
| 8. CIMMINO FRANCESCO | 22. MERLO GIANLUCA | 35. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 9. CHIESA IVO | 23. MESRAR AICHA | 36. TRENTINI MICHELE |
| 10. D'ANTUONO CIRO | 24. MIRANDOLA PAOLO | 37. VANZO EZIO |
| 11. DALZOCCHIO MARA | 25. PASSAMANI ROBERTO | 38. VOLANI FRANCESCO |
| 12. FAIT CARLO | 26. PELLEGRINI LUIGINO | 39. ZAMBELLI ANDREA |
| 13. FERRARI ROBERTO | 27. PLOTEGHER PIER GIORGIO | 40. ZOMER FILIPPO |
| 14. FRISINGHELLI ORNELLA | | |

Sono assenti i signori: Boscherini, Chiesa, Cimmino (giust.), Galli, Lorenzi (giust.), Merlo, Previdi, Spagnolli, Vanzo (giust.), Zomer.-

Presiede: AIROLDI MARIO - VICEPRESIDENTE

Assiste: FAURI DANIELA - VICESEGRETERARIO GENERALE INCARICATO

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **04/06/2014**
al **14/06/2014**

DI GIORGIO GIUSEPPE
f.to Segretario generale

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to AIROLDI MARIO

IL SEGRETARIO

f.to FAURI DANIELA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **15/06/2014**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale

OGGETTO: Recepimento delle sentenze di annullamento di provvedimenti di natura pianificatoria inerenti la Concessione convenzionata “A07 – via Dante”: sentenze T.R.G.A. nn. 339/2013 e 127/2014.

Relazione

La Giunta Provinciale ha approvato la variante “Giugno 2009 - Territorio, Ambiente, Paesaggio” mediante deliberazione n. 1310 di data 22 giugno 2012 che è entrata in vigore il 4 luglio dello stesso anno. La variante si distingue per la particolarità ed il valore dei temi trattati; si sono configurati, quali elementi fondamentali, il rapporto con il piano urbanistico provinciale, con il paesaggio, con il sistema ambientale, con il sistema infrastrutturale, nell'introduzione di metodi perequativi.

Nel corso del 2012 sono stati avanzati alcuni ricorsi avverso la variante; tra questi due hanno interessato le realtà interessate dalla Concessione Convenzionata “07 – via Dante”.

Il primo ricorso - numero di registro generale 269 del 2012 – è stato avanzato dalla signora Paola Zuccolo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Taddei, Gabriele Taddei e Francesco Saverio Dalba, contro il Comune di Rovereto, la Provincia autonoma di Trento e l'Agorà Immobiliare S.R.L... Nello specifico e in termini prevalenti il ricorso era teso ad annullare il percorso pedonale tra Follone e via Dante, lungo il lato sud della p.f. 1765/2. Sotto un profilo giuridico, il ricorso chiede l'annullamento in parte qua:

- della deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento del 22 giugno 2012, n. 1310 avente ad oggetto “L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Rovereto - Variante generale al piano regolatore generale Giugno 2009 - Territorio Ambiente e Paesaggio, con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze - Approvazione con modifiche”, nonché degli atti alla stessa presupposti ossia:
- della deliberazione consiliare n. 36 di data 3 agosto 2009 del Comune di Rovereto avente ad oggetto la prima adozione della variante generale al piano regolatore generale redatta ai sensi degli articoli 40, 41 e 42 comma 5 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) come richiamati dall'art. 148 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1;
- per quanto occorrer possa della deliberazione della giunta comunale del 12 dicembre 2006 n. 331;
- della deliberazione consiliare n. 24 del 27 maggio 2011 del Comune di Rovereto, avente ad oggetto la seconda adozione della variante in oggetto;
- della deliberazione consiliare del Comune di Rovereto n. 9 del 16 febbraio 2012 avente ad oggetto l'adozione in via definitiva della variante "Giugno 2009 - Territorio - Ambiente - Paesaggio" al piano regolatore generale;
- di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e consequenziale.

Il secondo ricorso - numero di registro generale 266 del 2012 – è stato avanzato dalla S. Caterina 12 S.a.s. di Francesca Affini & C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Manfred Schullian e Mario Maccaferri a seguire rappresentata e difesa dagli avv.ti Ulrike Lobis e Beatrice Tomasoni, contro il Comune di Rovereto e la Provincia autonoma di Trento. Nello specifico e in termini prevalenti il ricorso lamentava:

1. l'inserimento del percorso pedonale (art.90 delle NTA) che si sviluppa a nord dell'area interessata dalla Concessione Convenzionata, lungo la roggia, denominato nel proseguo

- “percorso della roggia”;
2. la scelta di destinare parte della p.f. 1765/3 a spazio pubblico di progetto (passaggio pedonale di 3 metri), denominato nel proseguo “collegamento con Borgo S.Caterina”;
 3. l'inserimento di una servitù di passo pubblico sulla p.f. 1770/6 e su parte della p.f. 1765/4, denominato nel proseguo “collegamento con via Dante”;
 4. la proliferazione di percorsi pedonali tra l'areale del Follone e il centro storico cittadino.

Sotto un profilo giuridico, il ricorso chiede l'annullamento in parte qua:

- delle deliberazioni del Consiglio comunale di Rovereto n. 36, del 3.8.2009; n. 24, del 27.5.2011; n. 9, del 16.2.2012, concernenti la prima, la seconda e la terza adozione della variante al piano regolatore generale “giugno 2009 - territorio, ambiente e paesaggio”;
- della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1310, del 22.6.2012, di approvazione con modifiche della variante generale al piano regolatore generale sopracitato, con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze;
- per quanto occorra, della deliberazione della Giunta comunale di Rovereto n. 331, del 12.12.2006;
- di tutti gli atti presupposti, infraprocedimentali, consequenziali o comunque connessi.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha pronunciato in data 23 ottobre 2013 la sentenza n.339/2013 sul ricorso n. 269 del 2012 e in data 9 aprile 2014 la sentenza n.127/2014 sul ricorso n. 266 del 2012.

I contenuti dei ricorsi, le richieste avanzate dai ricorrenti e le pronunce delle due sentenze sono ampiamente riportati nella relazione della variante e vengono di seguito riassunti brevemente.

Dalla lettura della sentenza n. 339/2013, a cui il Comune ritiene di aderire sotto un profilo metodologico nel rispetto della discrezionalità pianificatoria finalizzata a traguardare l'interesse pubblico superiore, si deducono i seguenti riferimenti:

- viene ribadito che la previsione della concessione convenzionata, in luogo del pregresso piano di lottizzazione, non è lo strumento corretto ed idoneo a realizzare la viabilità a servizio dell'adiacente piano di recupero Follone mediante un vincolo che viene a gravare esclusivamente sulla proprietà della sig.ra Zuccolo. Nella specie il vincolo di passaggio pubblico imposto sulla proprietà della ricorrente è principalmente funzionale al piano di recupero dell'area del Follone e, più in generale, al fatto di assolvere funzioni di connessione pedonale di quartiere.

Il T.R.G.A. ribadisce che le opere di urbanizzazione primaria connesse ad una concessione convenzionata devono essere principalmente funzionali all'intervento edilizio oggetto della concessione stessa e che, le medesime, al massimo possono prestarsi ad “*essere utilizzate per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi*”;

- il T.R.G.A. ritiene pertanto che sia stato violato il principio di tipicità degli atti amministrativi essendo stato adottato uno strumento urbanistico (concessione convenzionata) diverso da quello previsto dalla legge (piano di lottizzazione) per la realizzazione del passaggio pedonale;
- il T.R.G.A. evidenzia inoltre che “*il vincolo relativo al passaggio pedonale viene a gravare esclusivamente ma ingiustamente sul solo terreno della ricorrente*”;
- il T.R.G.A., quale soluzione, prefigura pertanto: “*peraltro, anche prescindendo da tale assorbente rilievo, l'eventuale annullamento della previsione urbanistica avrebbe, sì, l'effetto di far riprendere vigore alla disciplina precedente che già prevedeva il vincolo di passaggio pubblico, in virtù dell'effetto retroattivo dell'annullamento (verificandosi così il fenomeno della reviviscenza di cui la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente dato atto: cfr., ad es. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2007 n. 954; Sez. IV, 6 maggio 2004 n. 2800). Tuttavia resterebbe comunque rimesso*

all'amministrazione comunale il potere di scegliere se accettare l'assetto conseguente all'annullamento e alla reviviscenza in parte qua della disciplina previgente oppure se intervenire attraverso il rinnovato esercizio del potere pianificatorio (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3073); talchè, non è vero che mancherebbe qualsiasi utilità, almeno strumentale, all'annullamento di una previsione, benchè confermativa, introdotta da un nuovo atto di regolazione urbanistica”;

- in conclusione il T.R.G.A. si è pronunciato definitivamente sul ricorso annullando gli atti impugnati con particolare menzione alla variante al Piano regolatore generale “giugno 2009” limitatamente alla parte relativa alla destinazione urbanistica della p.f. 1765/2.

La sentenza del T.R.G.A. accoglie il ricorso e, per l'effetto dell'accoglimento, annulla gli atti impugnati nella parte relativa alla destinazione urbanistica della p.f. 1765/2. Se ne desume quindi che sino ad eventuale ridefinizione della previsioni urbanistiche, per la realtà citata, riprende vigenza il piano di lottizzazione previgente.

La sentenza n. 127/2014, come sopra richiamato, tratta il percorso pedonale (art.90 delle NTA) che si sviluppa a nord dell'area interessata dalla Concessione Convenzionata, lungo la roggia (denominato “percorso della roggia”), la scelta di destinare parte della p.f. 1765/3 a spazio pubblico di progetto - passaggio pedonale di 3 metri - (denominato “collegamento con Borgo S.Caterina”), l'inserimento di una servitù di passo pubblico sulla p.f. 1770/6 e su parte della p.f. 1765/4 (denominato “collegamento con via Dante”) e la proliferazione di passaggi pedonali tra l'areale del Follone e il centro storico cittadino. La sentenza si esprime secondo quanto qui riportato e riassunto:

- esamina congiuntamente il “percorso della roggia”, il “collegamento con Borgo S.Caterina” e il tema della proliferazione dei percorsi. Fa un ragionamento con cui rileva che “*la ricorrente contesta la previsione della realizzazione di un passaggio pedonale pubblico largo 3 m. sul confine nord-ovest delle pp. ff. 1765/3 e 45/2, introdotto per congiungere l'area del Follone con via Dante. Al riguardo essa denuncia la violazione della procedura di adozione dello strumento urbanistico; la contraddittorietà con il precedente operato della stessa Amministrazione che, nel 2002, aveva stralciato l'ipotesi di un passaggio pedonale nei medesimi luoghi; travisamento della realtà perché tale nuovo passaggio pedonale sarebbe sovradimensionato in quanto collocato a fianco del passaggio storico esistente che sarebbe sufficiente a collegare il Follone con Borgo S. Caterina; eccesso di potere perché vi sarebbero troppi percorsi pedonali tra la zona del Follone e il centro storico cittadino*” stabilendo che “*Nessuna di tali argomentazioni merita di essere condivisa*”. Nel dettaglio si legge “*Anzitutto, priva di fondamento giuridico si presenta la censura incentrata sull'asserita violazione di legge con riferimento agli artt. 40 e ss. della l.p. 5.9.1991, n. 22, e agli artt. 31 e ss. e 148 della l.p. 4.3.2008, n. 1, legge urbanistica provinciale. In disparte restando la genericità con cui è stata formulata la censura, dall'esame della documentazione versata agli atti del processo da entrambe le parti il Collegio non rileva alcuna violazione della procedura tipizzata per l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico*” e ancora “*Giova poi osservare che, con la variante in contestazione, è stata operata una specifica modifica al piano regolatore comunale per prevedere un'opera - per l'appunto uno spazio pubblico di progetto, ai sensi dell'art. 90 n.t.a., da destinare a passaggio pedonale - in ragione del pubblico interesse che l'Amministrazione ha ravvisato nella realizzazione della stessa*”. Aggiunge inoltre “*Precisa in proposito il Collegio che il passaggio pedonale esistente, definito negli atti come 'storico', collega la zona del Follone con Borgo S. Caterina; esso non può essere ampliato (perché ristretto fra alte mura di cinta di interesse storico) e conduce all'importante asse viario di Corso Rosmini, dunque verso la zona posta a nord. Con*

lo strumento urbanistico in esame è stato previsto un secondo passaggio che, per il tratto iniziale, corre parallelo al primo, per poi biforcarsi e sbucare in via Dante, ossia più propriamente verso il centro storico, posto ad est. In diversi termini: l'itinerario del passaggio pedonale di collegamento tra l'area del Follone (zona destinata a servizi pubblici) viene potenziato sul lato destro e, in prossimità della vecchia roggia [così valorizzando quel tratto di roggia e ripristinando un antico tracciato - (cfr., risposta a osservazione n. 146 - doc. n. 2d in atti della ricorrente)], si divide longitudinalmente per fuoruscire ad est in via Dante. “ e “Tanto puntualizzato, si osserva che le argomentazioni della ricorrente sulla superfluità del nuovo passaggio, fondate sull'assunto che quello esistente sarebbe idoneo e sufficiente agli scopi del transito pedonale, sono infruttuose.”. A seguire “È notorio che le scelte di politica urbanistica rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione con riguardo alla destinazione delle singole aree e costituiscono apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiati da errori di fatto, arbitrarietà, irrazionalità o manifesta irragionevolezza, che farebbero trasmodare la discrezionalità amministrativa in arbitrio (cfr. ex multis, C. d. S., sez. IV, 18.11.2013, n. 5460; 18.6.2009, n. 4024; 26.4.2006, n. 2315 e 30.6.2004, n. 4804). Ora, nella vicenda di causa, tenuto conto dello stato dei luoghi - da un lato, un'area di recupero urbano in corso di ristrutturazione ove è prevista la realizzazione anche di servizi pubblici, e dall'altro, sia la strategica posizione di Corso Rosmini che il significativo centro storico cittadino - non appare a questo Collegio né irrazionale né illogico che lo strumento di pianificazione abbia previsto la realizzazione di complessi interventi che, nella parte qui di interesse, si concretizzano anche nel potenziamento dei collegamenti pedonali tra le diverse aree della cinta urbana, realizzando così un disegno che comprova la pubblica utilità dell'opera. Né può obiettivamente sostenersi che vi sia stata contraddittorietà rispetto alla decisione operata dal commissario ad acta nel 2002 quando, accogliendo un'osservazione della Società ricorrente, era stato stralciato da un progetto di variante un percorso pedonale anche allora ipotizzato lungo la roggia. Il lasso di tempo trascorso e l'inquadramento della novella scelta urbanistica in un “ripensamento complessivo” del sistema della viabilità cittadina, nel “miglioramento dei servizi” e nella “valorizzazione del centro storico” (cfr., deliberazioni di adozione della variante) conferiscono alla stessa un grado di razionalità e di coerenza con l'impianto urbanistico complessivo che non viene attaccato dalle valutazioni della ricorrente, che si traducono in una posizione personalistica priva di pregio in sede giuridica.”. Conclude infine stabilendo che “la scelta di merito dell'Amministrazione comunale di Rovereto concernente il tracciato del nuovo percorso pedonale tra il Follone e via Dante non presenta alcun vizio macroscopico di illogicità, che possa giustificare un sindacato di questo giudice amministrativo, per cui la stessa si rivela immune dai vizi dedotti”.

Pertanto il ricorso, per quanto attiene le lamentanze di cui ai precedenti punti n. 1, 2 e 4 (“percorso della roggia”, “collegamento con Borgo S.Caterina” e il tema della proliferazione dei percorsi) non viene accolto.

- per quanto concerne il “collegamento con via Dante”, rileva che “è fondata ed assorbente la censura che la previsione della concessione convenzionata, in luogo del pregresso piano di lottizzazione, non è lo strumento corretto ed idoneo a realizzare la viabilità al servizio non solo del comparto edificatorio di interesse della ricorrente ma soprattutto di tutto l'ambito concessorio nonché per l'adiacente piano attuativo per l'area del Follone, apponendo un vincolo che viene però a gravare unicamente ed esclusivamente sulla

proprietà della ricorrente” e ancora “Invero, il comma 3 dell’art. 104 della legge urbanistica provinciale 4.3.2008, n. 1, prevede, relativamente all’ipotesi - qui rilevante - di strumento convenzionale accessorio alla concessione edilizia, che “se le opere di urbanizzazione primaria si prestano a essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione ... si può stipulare una convenzione con il comune per fissare le modalità necessarie a consentire questo utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il contributo per le spese di urbanizzazione a carico dell’interessato”. In altri termini, si deve trattare di opere di urbanizzazione primaria principalmente funzionali all’intervento edilizio oggetto della concessione, ma che “si prestano ad essere utilizzate ... per successivi interventi edilizi < anche > da parte di terzi”. Precisa inoltre che “la servitù di passaggio pubblico, imposta sulla proprietà della ricorrente, è principalmente funzionale - a fini carrabili - a tutto l’ambito “A.07 via Dante” (quindi anche all’altro e autonomo comparto) e - a fini pedonali - al piano attuativo previsto per l’area del Follone”, che “lo strumento della convenzione, accessoria alla concessione di costruzione, sia stato piegato per svolgere una funzione che non gli è propria” e che “si tratta di previsioni pianificatorie che avrebbero trovato corretta ed idonea collocazione nel già previsto piano di lottizzazione per l’intera area, ma non in una mera convenzione accessoria alla concessione edilizia relativa ai terreni della ricorrente con relativi vincoli gravanti esclusivamente sugli stessi. Risulta perciò violato il principio di tipicità degli atti amministrativi, essendo stato adottato uno strumento urbanistico per finalità diverse da quelle previste dalla legge (cfr., questo Tribunale, sentenza 23.10.2013, n. 339)”.

Pertanto il ricorso viene accolto esclusivamente per quanto attiene le lamentanze di cui al precedente punto n. 3 (“collegamento con via Dante”) viene accolto.

Visto quanto sopra riportato, si evince che la sentenza del T.R.G.A. accoglie il ricorso solo in parte, e cioè per quanto attiene il solo “collegamento con via Dante”, respingendo le restanti richieste avanzate dalla ricorrente. In sostanza annulla gli atti impugnati nella parte relativa alla destinazione urbanistica della p.f. 1770/6 e di parte della p.f. 1765/4. Se ne desume quindi che sino ad eventuale ridefinizione della previsioni urbanistiche, per la realtà citata, riprende vigenza il piano di lottizzazione previgente.

Per le ragioni di cui sopra si interviene recependo i contenuti delle sentenze:

- la prima sentenza annulla la previsione della Concessione Convenzionata relativamente al percorso pedonale tra Follone e via Dante, previsto lungo il lato sud della p.f. 1765/2;
- le seconda sentenza annulla la previsione della Concessione Convenzionata nella parte relativa alla destinazione urbanistica della p.f. 1770/6 e di parte della p.f. 1765/4.

In tal modo si ha la reviviscenza del previgente piano attuativo “07 – via Dante” per il lato sud della p.f. 1765/2, per l’intera p.f. 1770/6 e per parte della p.f. 1765/4.

L’Amministrazione è tenuta recepire gli effetti delle sentenze soprarichiamate ai sensi dell’art.88 secondo comma, lett. f) del Codice del Processo Amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e s.m..

Il recepimento delle sentenze, puntualmente descritto dalla relazione illustrativa, interviene attraverso la variazione di elaborati del Piano Regolatore Generale che si richiamano di seguito:

- *Tavole di progetto in scala 1:2000 (nn. 6 e 10) – legenda P.R.G. 2000;*
- *Tavole di progetto in scala 1:5000 (n. 4) – legenda P.R.G. 5000;*
- *Schede norma dei Piani di lottizzazione (n.07);*
- *Schede norma delle concessioni convenzionate (C.C. 07);*
- *Relazione illustrativa*

A corredo degli elaborati sopra richiamati, si allegano:

- *Sentenza 339/2013*
- *Sentenza 127/2014*

La Giunta Comunale ha preso visione degli elaborato di piano in data 15 aprile 2014.

Il documento è stato portato all'attenzione della Circoscrizione n. 1 Centro che ha espresso il proprio parere con verbale n. 4 di data 28 aprile 2014.

La Commissione Consiliare permanente Urbanistica e Territorio ha esaminato gli elaborati nella seduta di data 16 aprile.

Alla luce di quanto sopra espresso sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per dar corso al recepimento delle sentenze di cui sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'art.88 secondo comma, lett. f) del Codice del Processo Amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e s.m..

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio territorio Luigi Campostrini;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio finanziario Marisa Prezzi;

Con 20 voti favorevoli e 9 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano dai 30 consiglieri presenti, di cui 1 non partecipa al voto,

delibera

1. di recepire i dettami delle sentenze del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n.339/2013, sul ricorso n. 269 del 2012, e n.127/2014, sul ricorso n. 266 del 2012, che annullano in parte qua alcune delle previsioni del Piano Regolatore vigente relative alla Concessione Convenzionata "07 – via Dante";
2. di prendere atto che il recepimento è espresso attraverso l'approvazione della documentazione tecnica rimessa in allegato:
 - *Tavole di progetto in scala 1:2000 (nn. 6 e 10) – legenda P.R.G. 2000;*
 - *Tavole di progetto in scala 1:5000 (n. 4) – legenda P.R.G. 5000;*
 - *Schede norma dei Piani di lottizzazione (n.07);*
 - *Schede norma delle concessioni convenzionate (C.C. 07);*
 - *Relazione illustrativa*A corredo degli elaborati sopra richiamati, si allegano:
 - *Sentenza 339/2013*
 - *Sentenza 127/2014*

3. di trasmettere alla Giunta provinciale la documentazione tecnica sopra richiamata per l'approvazione;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto comunale, il dirigente del Servizio Territorio, Luigi Campostrini, a provvedere a tutti gli atti, ivi compresi quelli amministrativi e gestionali, necessari al proseguimento dell'iter operativo finalizzato al recepimento delle sentenze in oggetto;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. Approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L,
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs del 02/07/2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.